

Delitti alimentari

Non tutto è chiaro per la Cassazione

Alimenti non genuini, scaduti ed in cattivo stato di conservazione

di Carlo Correra

Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

**Riflessioni
sulla correttezza
delle qualificazioni
giuridiche
dei fatti contestati
al titolare
di un supermercato**

Con sentenza del 10 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di condanna dei giudici di merito (la Corte di Appello di Bari ed, in primo grado, il Tribunale di Foggia) emesse a carico del titolare di un supermercato imputato per aver posto in vendita confezioni di prodotti alimentari con “data di scadenza” contraffatta ovvero difforme (perché ampliata) rispetto a quella originaria, nonché alimenti con denominazione di origine e provenienza diversa da quella effettiva ed inoltre in “cattivo stato di conservazione” in quanto detenuti in locali che presentavano, secondo i verbalizzanti, “pareti con scrostature e macchie di muffe di notevoli dimensioni”, locali pertanto reputati “inidonei al rispetto delle corrette condizioni igieniche e di sicurezza alimentare”.

Per tali molteplici profili di illiceità della merce

veniva ravvisata – e confermata dalla Corte – la violazione dell’articolo 515 (per la “data di scadenza” contraffatta), dell’articolo 516 (riferito ai prodotti con “data di scadenza” superata e detenuti inoltre in condizioni igieniche non idonee) e degli articoli 517 e 517-bis (per le indicazioni ingannevoli circa “l’origine e la provenienza” dei prodotti alimentari medesimi) del Codice penale da parte del titolare del supermercato.

Orbene, la lettura della motivazione di questa sentenza della Suprema Corte ci impone però alcune riflessioni sulla correttezza o meno delle qualificazioni giuridiche dei fatti contestati all’esercente come reati e pur accertati nel merito dai giudici di primo e secondo grado.

I rapporti tra i delitti di cui agli articoli 515 e 516 del Codice penale

Un primo tema di riflessione riguarda i rapporti tra i due delitti previsti rispettivamente dall’articolo 515 (“frode nell’esercizio del commercio”) e 516 (“commercio di alimenti non genuini”) del Codice penale.

Orbene, al riguardo sicuramente è condivisibile il richiamo – operato dalla Corte nella sentenza qui in esame – all’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione con



la sentenza n. 28 del 25 ottobre 2000, orientamento secondo il quale la previsione di reato dell'articolo 516 («Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito [...]») si pone come norma "speciale" rispetto a quella di cui all'articolo 515 ("frode nell'esercizio del commercio", ribadiamo) per una tutela anticipata dell'acquirente – limitatamente, però, al solo commercio dei prodotti alimentari – rispetto alle infedeli indicazioni qualitative (ovvero, «origine, provenienza, qualità») prese in considerazione dall'articolo 515, con riferimento, invece, alla generalità delle merci.

Invero, come ha ripetutamente chiarito la giurisprudenza della stessa Cassazione e come ribadiscono le sue Sezioni Unite con la sopra citata sentenza del 25 ottobre 2000, la norma penale dell'articolo 516 si presenta – sia pure limitatamente al commercio dei prodotti alimentari – come una "incriminazione sussidiaria" rispetto a quella di cui all'articolo 515 ovvero quella norma ha "il compito di reprimere penalmente comportamenti i quali non cadono nella sfera di efficacia dell'articolo 515 del Codice penale, per essere soltanto preparatori del fatto criminoso [...]".

L'articolo 516 del Codice penale ha il compito di reprimere penalmente comportamenti che non cadono nella sfera dell'articolo 515

È opportuno infatti ricordare che il nostro sistema penale punisce (si veda l'articolo 56 del Codice penale) il "tentativo" del delitto, ma non altre anteriori attività ovvero i cosiddetti "atti preparatori", atti cioè che non siano inequivocabilmente indirizzati alla commissione del delitto benché prodromici dello stesso.

In altri termini – come chiarisce sempre la suddetta sentenza delle Sezioni Unite – la norma dell'articolo 516 ha la funzione di recuperare come delitto "perfetto" – ovvero, compiuto – quelle condotte commerciali (limitatamente – ripetiamo – al settore alimentare) che di per sé non raggiungono il livello del "tentativo" (quest'ultimo, secondo la generale nozione dettata dall'articolo 56 del codice penale, consistente in "atti idonei, diretti in modo non

equivoco *“alla commissione* (nel nostro caso, *n.d.a.*) *del reato di cui all'articolo 515 ovvero alla commissione del reato di “frode in commercio”*, reato questo consistente – come è noto – nella consegna all'acquirente di un bene commerciale diverso da quello *“dichiarato o pattuito”*.

I rapporti tra l'articolo 516 ed il “cattivo stato di conservazione”

Quanto sopra chiarito in relazione ai rapporti tra i due delitti (articoli 515 e 516 del Codice nel Capo intitolato *“Dei delitti contro l'economia pubblica”*), è doveroso ora approfondire un secondo profilo emergente dalla sentenza pronunciata dalla Cassazione il 10 marzo 2021 a carico del responsabile del supermercato foggiano.

Ci stiamo riferendo alla pretesa coincidenza della nozione di *“non genuinità”* di un alimento (nozione, questa, fulcro del delitto previsto dall'articolo 516) con la condizione di *“cattivo stato di conservazione”* di un alimento, condizione questa intesa – come ormai da consolidata giurisprudenza della Cassazione – quale *“cattive modalità ambientali di conservazione”*.

La “non genuinità” di un alimento non coincide con il “cattivo stato di conservazione”

In realtà, il *“cattivo stato di conservazione”* (che la sentenza qui in esame ha ritenuto di ravvisare nel fatto che gli alimenti, oltre che con data di scadenza contraffatta, erano conservati in ambienti igienicamente non idonei – *“in particolare le pareti presentavano scrostature e macchie di muffa di notevoli dimensioni”*, puntualizza infatti al riguardo la Corte in sede di motivazione) non ha a che vedere con la nozione giuridica di *“genuinità alimentare”*, tutelata appunto dall'articolo 516 del Codice penale. Quest' ultima infatti – a nostro giudizio

– va intesa etimologicamente come la corretta identificazione del *“genus”* ovvero del *“genere alimentare”* cui – secondo le dichiarazioni/pattuzioni del venditore – appartiene il prodotto alimentare ancora semplicemente da lui detenuto per la vendita ovvero non ancora consegnato ad uno specifico acquirente e né in procinto di esserlo.

Nulla a che vedere dunque – a nostro avviso – ha la *“genuinità”* con la qualità o sicurezza igienica dell'alimento medesimo, qualità questa che invece dipende appunto (anche, ma non solo) dalle condizioni ambientali ovvero dallo *“stato di conservazione”* del prodotto.

Non a caso, infatti, questo profilo attinente alla qualità igienica ed alla sicurezza degli alimenti viene tutelato in tutt'altra parte del Codice penale ovvero sotto il Capo II del Libro II, Capo intitolato *“Dei delitti di comune pericolo mediante frode”*, oltre che tutelato ad opera della legge 283/1962, legge *“speciale”* ed anche legge-quadro in tema tutela della qualità igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande.

Dunque inopportuno la sentenza qui in esame ha richiamato il *“cattivo stato di conservazione”* tra le circostanze che avrebbero dato – nella vicenda in questione – contenuto e legittimazione all'imputazione fondata sulla *“non genuinità”* degli alimenti del supermercato foggiano in quanto custoditi in locali igienicamente inadatti.

In effetti – come è noto – la condizione di *“alimento in cattivo stato di conservazione”* (ambientale) costituisce il fulcro di altra e *“speciale”* ovvero autonoma previsione di reato: quella descritta dalla lettera b) dell'articolo 5 della sopra ricordata legge 283/1962.

Il rapporto tra la “non genuinità” e l'alimento “scaduto”

Sennonché la sentenza in esame ha ritenuto anche di collegare la *“non genuinità”* degli alimenti del supermercato di Foggia alla loro condizione di prodotti *“scaduti di validità”* ovvero e meglio *“con data di scadenza superata”*.

A questo punto, però, la Corte, sorprendentemente, cade a sua volta in una palese contraddizione.

Infatti, premette che con l'autorevolezza delle Sezioni Unite la sentenza del 25 ottobre 2000 sopra già ricordata – e peraltro rifacendosi anche ad altra e precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite, quella del 27 settembre 1995 – aveva testualmente sancito che *“il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente una perdita di genuinità degli stessi”*.

In realtà, le Sezioni Unite in quella decisione del 1995 avevano già puntualizzato che, in relazione ai prodotti con “data di scadenza” (od anche e semplicemente con “termine minimo di conservazione”) superata, la contestazione di illeciti penali, a partire da quelli di minore gravità previsti dalla legge 283/1962 – e quindi ed a maggior ragione per quelli di natura delittuosa (quale appunto il reato di cui all'articolo 516 del Codice penale), non poteva prescindere dalla dimostrazione *“in concreto con i normali mezzi di prova, prime fra tutti le analisi chimiche e microbiologiche”*.

Orbene, nel caso qui in esame e definito dalla Corte con la sentenza del 10 marzo 2021, nessuno di questi mezzi di prova e, in primo luogo, le analisi di laboratorio non furono messi in atto.

Il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente una perdita della loro genuinità

Senonché, e dobbiamo anche aggiungere: sorprendentemente la Corte si concede – nel caso in esame – una deroga rispetto al suddescritto e netto orientamento delle sue stesse Sezioni Unite e lo fa testualmente precisando che *“non essendo necessario, visto il carattere macroscopico della violazione delle regole di conservazione, direttamente percepita dalla polizia giudiziaria, predisporre analisi chimiche del prodotto per vagliarne la genuinità”*.



Una soluzione questa allarmante, a dire il vero e sia pure con il dovuto rispetto per la Suprema Corte, ed allarmante sia sul piano dei “principi giuridici” che su quello specifico “probatorio”. Infatti:

- sul piano dei “principi giuridici”, si confondono i profili igienico-sanitari (legge 283/1962) con quelli commerciali (articolo 516 del Codice penale);
- sul piano “probatorio”, poi, è inquietante pensare che le garanzie tecniche – e quindi oggettive – proprie delle analisi chimiche (ovvero, analisi di laboratorio in genere) possano essere surrogate tranquillamente dalle “percezioni” della “polizia giudiziaria” ovvero da elementi di prova tipicamente soggettivi.

In conclusione, siamo al cospetto di una sentenza, questa della Corte di Cassazione del 10 marzo 2021, che – a nostro sommo avviso – semina incertezze se non persino confusione in un settore, quale quello della normativa sull’igiene e sicurezza degli alimenti, che necessita – in questo periodo più che mai – di punti di riferimento giurisprudenziali lucidi e costanti.